

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena sia detentiva che pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Quantum
Altri elementi

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre stava effettuando lavori di scavo su di un viottolo a ridosso della collina, era caduto nel vuoto e per tale ragione deceduto.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

La Corte osserva che appare destituito di fondamento il presupposto sul quale è articolata la linea di difesa dell'imputato, cioè che egli, data la propria struttura imprenditoriale, non fosse soggetto agli obblighi riportati dalla disposizione legislativa la cui violazione gli è stata contestata. Infatti, sebbene corrisponda al vero quanto dedotto in sede di ricorso dal prevenuto, secondo il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del dlgs n. 81 del 2008, nei confronti del lavoratore autonomo si applicano le disposizioni contenute negli artt. 21 e 26 del citato decreto legislativo, deve osservarsi che il principio di cui sopra vale limitatamente alla ipotesi in cui il predetto lavoratore presti la sua opera con la esclusiva applicazione delle proprie energie personali e non anche nel caso in cui il medesimo, sebbene non dotato di una articolata struttura imprenditoriale, adibisca alla prestazione lavorativa altri soggetti, a prescindere dal tipo di rapporto lavorativo in base al quale medesimi siano stati investiti dei loro compiti. Ora, nel caso che interessa, emerge dalla lettura del capo di imputazione, il cui contenuto non è stato contestato dal ricorrente, che egli, in qualità di datore di lavoro responsabile della sicurezza della propria ditta individuale, aveva ommesso le opportune cautele per evitare il verificarsi di incidenti sul lavoro al personale ivi operante. Nessun rilievo ha, pertanto, il fatto che l'impresa sia organizzata in forma di ditta individuale, posto che la incontestata qualificazione del titolare come datore di lavoro di terzi lo obbligava alla predisposizione delle opportune misure per la prevenzione degli infortuni causalmente connessi alla svolgimento della prestazione lavorativa.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.